

Pubblicato il 11/11/2021

N. 00952/2021 REG.PROV.COLL.
N. () REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2021, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX settembre, n. 29/11;

contro

Ministero dell'Interno-Questura di Savona, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

del provvedimento n. prot. CAT.A.12N.111/2020 del 02.12.2020 di diniego di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 103, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020;

nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, premettendo di aver presentato domanda di protezione internazionale e di essere in attesa dell'esito del giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario contro il rigetto da parte della Commissione territoriale, ha impugnato il diniego opposto dalla Questura alla diversa istanza presentata per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 103, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. in l. n. 77 del 2020, c.d. "decreto rilancio"), chiedendone l'annullamento e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione a convocarlo ai fini della concessione del titolo richiesto.
2. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 58 del 2021, è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
4. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
5. All'udienza del 29.09.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il diniego è motivato in ragione del fatto che il ricorrente è un richiedente asilo e in quanto tale, essendo autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio contro la decisione della Commissione territoriale, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 103, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020, che sarebbe riservato agli stranieri "irregolari", *«cioè a coloro i quali hanno un*

permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019».

7. Il ricorso si fonda su quattro motivi.

8. Con il primo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art 103, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020, degli artt. 3 e 10, co.2, Cost.; eccesso di potere per carenza e erroneità della motivazione, difetto d'istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di motivazione anche in punto interesse pubblico.

Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 103, co. 2, del "decreto rilancio" propugnata dall'Amministrazione, sostenendo che la norma non sottintenda necessariamente una condizione d'irregolarità, pertanto la pendenza di un procedimento, amministrativo o giurisdizionale, per il riconoscimento della protezione internazionale non potrebbe ritenersi ostativa all'accesso alla procedura di emersione, a meno di non introdurre in via di prassi un requisito ulteriore non previsto dal legislatore, in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 10, co. 2, Cost. in materia di condizione giuridica dello straniero.

9. Il motivo è fondato.

10. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, l'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 (conv. in l. n. 77 del 2020) delinea due situazioni nelle quali il cittadino straniero può ottenere un titolo di soggiorno.

La prima, descritta nel co. 1, riguarda i cittadini stranieri che abbiano soggiornato in Italia prima dell'08.03.2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo tale data, per i quali i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso con gli stessi.

La seconda, delineata nel co. 2, concerne «*i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno*», presenti sul territorio nazionale alla data dell'08.03.2020 e che non se

ne siano allontanati dalla medesima data, i quali abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al co. 3 (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona, lavoro domestico): questi possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo sul territorio nazionale, della durata di sei mesi, convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se in questo periodo dimostrano lo svolgimento di attività lavorativa regolare nei medesimi settori.

11. Il punto dirimente della controversia attiene all'interpretazione del secondo comma, e in particolare alla soluzione dell'interrogativo se questo, a differenza del primo comma, riguardi i soli stranieri "irregolari" (ossia privi di un permesso di soggiorno in corso di validità a partire dal 31.10.2019) – dunque non possa essere invocata da chi, come il ricorrente, sia già autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale perché in attesa dell'esito del giudizio promosso contro la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – oppure se la norma non presupponga necessariamente una condizione d'irregolarità e sia applicabile anche a chi abbia un titolo "precario", qual è quello rilasciato in pendenza di un procedimento, amministrativo o giurisdizionale, per il riconoscimento della protezione internazionale.

12. Come è già stato affermato in alcune pronunce dei TAR, questa seconda interpretazione è quella che meglio si concilia con l'intenzione del legislatore.

Infatti, da un lato si è osservato, anche a seguito di un'analisi dei lavori parlamentari, che *«la normativa, occasionata dall'emergenza sanitaria, ha inteso favorire la coerenza tra titoli di soggiorno e posizioni lavorative in settori particolarmente afflitti dalla problematica dell'irregolarità diffusa e del lavoro nero; essa è stata concepita in particolare in favore di soggetti comunque legalmente entrati in Italia, non gravati da condanne o misure di allontanamento coatto, di fatto inseriti in un tessuto economico e tuttavia vulnerabili dal punto di vista della forza contrattuale e con l'obiettivo dichiarato di favorire coerenza tra la*

REG.RIC.

situazione lavorativa, pur esistente, e la condizione giuridica dei lavoratori»; dall'altro, si è messo in luce come l'art. 103, co. 2, «non necessariamente si indirizza solo agli irregolari che non hanno inteso rinnovare o convertire il loro titolo di soggiorno ma, ragionevolmente, comprende anche coloro il cui titolo sia in attesa di rinnovo (e quindi indubbiamente scaduto ma con posizione non definitiva per le tempistiche amministrative di definizione della richiesta) e financo a coloro il cui titolo di soggiorno sia stato prorogato ex lege nel contesto pandemico» (TAR Piemonte, sent. n. 739 del 2021).

In questo contesto, negare il permesso di soggiorno di cui all'art. 103, co. 2, a chi sia in attesa della decisione, amministrativa o giurisdizionale, sulla propria domanda di protezione internazionale - dunque si trovi in possesso di un titolo del tutto precario, tale da renderlo assimilabile, in caso di rigetto dell'istanza, a chi ne sia privo - sarebbe in contrasto con l'obiettivo, perseguito dal legislatore, di agevolare la conclusione di contratti di lavoro regolari da parte di persone prive di un permesso di soggiorno valido, nonché con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, anche perché il riconoscimento della protezione internazionale *«da alternativa di maggior tutela»* non può tramutarsi in una *«impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa»* (in questi termini, oltre alla sentenza del Tribunale piemontese, si v. anche: TAR Marche, sent. n. 224 del 2021; TAR Veneto, sent. n. 1106 del 2021; TAR Toscana, sent. n. 676 del 2021).

Il primo motivo di ricorso è dunque meritevole di accoglimento.

13. La fondatezza della prima censura, con cui si deducono vizi sostanziali e radicali del provvedimento impugnato, consente di dichiarare assorbiti il secondo motivo (con cui si deduce la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non avrebbe dato ragione del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'interessato nel corso del procedimento), il terzo motivo (con cui si deduce eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo che il diniego si traduca in una violazione del diritto al rispetto della vita privata) e il quarto motivo (con cui si deduce la violazione dell'art. 2, co. 6, del d.lgs. n. 286 del

1998 e dell'art. 3, co. 3, del DPR n. 394 del 1999, lamentando che il provvedimento impugnato non sia stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente).

14. È opportuno precisare che dall'accoglimento della domanda di annullamento non può derivare direttamente la condanna a convocare il ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 103, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020, in quanto permangono degli adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall'Amministrazione (circostanza che, ai sensi dell'art. 31, co. 3, cod. proc. amm., preclude una pronuncia di "condanna pubblicistica"): in esecuzione della pronuncia, quindi, la Questura dovrà ripronunciarsi sull'istanza del ricorrente, verificando se sussistano i presupposti individuati dalla norma per il rilascio del titolo richiesto.

15. La particolare novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere

N. /

REG.RIC.

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Enrico Basilico


IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Pubblicato il 11/11/2021

N. 00953/2021 REG.PROV.COLL.
N. REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2021, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Genova, via XX Settembre, 29/11;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. Cat.A.12N.112/2020 del 2/12/2020, notificato in data 18/2/2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno *ex art.* 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino bengalese, riferisce di aver fatto ingresso in Italia nel 2017 e di aver presentato una domanda di protezione internazionale presso la Questura di Savona, ottenendo il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale con atto del 22 novembre 2019, gravato con ricorso al Tribunale di Genova che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 4 aprile 2023.

Nel frattempo, il ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno *ex art.* 103, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Previa interlocuzione procedimentale, la Questura di Savona ha respinto quest'ultima domanda con provvedimento del 2 dicembre 2020, notificato al richiedente in data 18 febbraio 2021, poiché la procedura di regolarizzazione disciplinata dal citato art. 103, comma 2, sarebbe riservata "*agli stranieri irregolari, cioè a coloro il cui permesso di soggiorno è scaduto dal 31.10.2019*", mentre l'odierno ricorrente, avendo diritto a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio relativo al diniego di protezione internazionale, non versa in condizione di irregolarità.

L'interessato ha impugnato il provvedimento di diniego con ricorso regolarmente notificato il 9 aprile 2021 e depositato in pari data.

Questi i motivi di gravame:

I) "Violazione di legge in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. Violazione degli artt. 3 e 10, comma 2, Cost. Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione anche in punto interesse pubblico”.

Ad avviso dell'esponente, il meccanismo di regolarizzazione introdotto dal legislatore non sottende necessariamente una condizione di irregolarità dello straniero e, pertanto, riguarda anche il richiedente asilo che abbia promosso una controversia giudiziale, tuttora pendente, avverso il diniego di protezione internazionale: in conseguenza, il richiedente asilo può optare per un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, senza perdere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale e potendo scegliere tra i due titoli di soggiorno.

II) “Violazione dell'art. 10-*bis*, legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005”.

L'Amministrazione non avrebbe preso in considerazione l'apporto partecipativo dell'interessato.

III) “Eccesso di potere e violazione di legge”.

Non sussisterebbe alcun interesse pubblico all'allontanamento di uno straniero che, avendo svolto attività lavorativa fin dal suo ingresso in Italia ed essendo privo di precedenti, ha dimostrato un'elevata capacità di inserimento sociale ed economico. L'invito ad abbandonare il territorio nazionale si porrebbe anche in contrasto con molteplici disposizioni di convenzioni internazionali.

IV) “Violazione dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/98, e dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 394/99”.

Si contesta la mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal suo destinatario.

Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell'interno controdeduce alle censure avversarie, concludendo per la reiezione del ricorso.

Con l'ordinanza cautelare n. 114 del 14 maggio 2021, è stata fissata l'udienza per la trattazione del merito della controversia.

Parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie tesi con una memoria depositata in prossimità dell'udienza di trattazione.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 29 settembre 2021 e trattenuto in decisione.

La questione centrale ai fini del decidere, oggetto del primo motivo di gravame, attiene alla corretta interpretazione dell'art. 103, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tale disposizione recita: *“Per le medesime finalità di cui al comma 1 [i.e. “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari], i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16 un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”*.

Nel caso in esame, l'Amministrazione precedente ha ritenuto che l'istanza non potesse essere accolta in quanto la procedura di regolarizzazione disciplinata dalla trascritta disposizione sarebbe riservata agli stranieri irregolari, vale a dire ai soggetti il cui permesso di soggiorno sia scaduto dal 31 ottobre 2019, sicché il richiedente, essendo autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio concernente il diniego di protezione internazionale, non sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.

Il requisito essenziale per accedere alla procedura di regolarizzazione sarebbe rappresentato, pertanto, dalla condizione di irregolarità dello straniero sul territorio nazionale: tale situazione non sussisterebbe nella fattispecie in quanto il richiedente asilo è inespellibile fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e dell'eventuale contenzioso successivo.

Evidenzia parte ricorrente, invece, che la domanda di protezione internazionale, essendo volta al riconoscimento di uno *status* giuridico, prescinde dalla titolarità di uno specifico permesso di soggiorno e, in conseguenza, non presenterebbe alcun elemento di incompatibilità con la domanda di un permesso di soggiorno temporaneo *ex art.* 103, comma 2, d.l. n. 34/2020.

A tale riguardo, il Collegio intende uniformarsi alla recente sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 luglio 2021, n. 739, che, in un caso analogo, ha esaminato *funditus* e con esaustive argomentazioni la materia oggetto della controversia.

Con tale pronuncia, il giudice amministrativo ha evidenziato come la normativa, occasionata dall'emergenza sanitaria, fosse intesa a favorire la coerenza fra titoli di soggiorno e posizioni lavorative in settori particolarmente afflitti dalla problematica dell'irregolarità diffusa e del lavoro nero, quali il lavoro agricolo e quello domestico: *“essa è stata concepita”*, quindi, *“in particolare in favore di soggetti comunque legalmente entrati in Italia, non gravati da condanne o misure di allontanamento coatto, di fatto inseriti in un tessuto economico e tuttavia vulnerabili dal punto di vista della forza contrattuale e con l'obiettivo dichiarato di*

favorire coerenza tra la situazione lavorativa, pur esistente, e la condizione giuridica dei lavoratori”.

Tuttavia, il legislatore ha omesso di operare uno specifico coordinamento con la posizione dei richiedenti protezione internazionale (i quali, aspirando allo *status* di rifugiato, reclamano il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo e non di un semplice titolo autorizzatorio), nonostante molte di queste persone operino proprio nel settore agricolo.

E' vero, prosegue la richiamata sentenza, che il richiedente protezione internazionale è legittimato a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione del contenzioso instauratosi a seguito del diniego di protezione internazionale, ma è anche vero che in tale fase (la quale si protrae normalmente per un periodo non breve) la posizione del soggetto *“è caratterizzata da una intrinseca precarietà di lunga durata che non ha alcuna coerenza con le esigenze lavorative”*, con l'ulteriore rischio di subire una decisione sfavorevole che porrebbe lo straniero in condizione certa di irregolarità, senza aver potuto fruire della finestra temporale che lo abilitava ad avvalersi della procedura di emersione.

Il mancato coordinamento tra i due procedimenti comporta, quindi, il risultato paradossale per cui *“un soggetto potenzialmente in possesso dei requisiti sostanziali sia per il riconoscimento dello status di rifugiato che di quelli per l'emersione potrebbe, per mero difetto di coordinamento dei tempi delle procedure, non ottenere nessuno dei due”*.

Per tali ragioni, in coerenza con i valori che formano dichiaratamente oggetto della tutela normativa, si impone un'interpretazione che favorisca il coordinamento suddetto, conseguentemente consentendo l'accesso alla procedura di regolarizzazione da parte del soggetto che risulta *“portatore di una parallela e diversa potenziale condizione soggettiva favorevole (per di più costituzionalmente garantita) la quale paradossalmente, da alternativa di maggior tutela, diviene impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa”*.

In applicazione di tali condivisi principi, sono quindi fondate e assorbenti le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, non essendo coerente con la *ratio legis* e con i presupposti valori costituzionali il diniego di accesso alla procedura di regolarizzazione *ex* 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, da parte dei richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Le spese di lite possano eccezionalmente compensarsi tra le parti in causa, in ragione della relativa novità della questione affrontata e dei dubbi interpretativi sollevati dalla normativa di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Paolo Peruggia

N.

REG.RIC.

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.